

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020

SOTTOMISURA 5.2

“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

BANDO 2020

“Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati da Erwinia amylovora con riferimento al pero, da Sharka (PPV) con riferimento alle drupacee e da Tristeza (CTV) e Plenodomus tracheiphilus (malsecco degli agrumi) in riferimento agli agrumi”

Allegato al D.D.G. n. 1501 del 21 maggio 2020

INDICE

1	PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2	OBIETTIVI.....	5
3	BENEFICIARI.....	5
4	DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE.....	5
5	INTERVENTI PREVISTI.....	6
6	REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	7
7	SPESE AMMISSIBILI.....	9
8	SPESE NON AMMISSIBILI.....	10
9	COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI.....	10
10	CRITERI DI SELEZIONE.....	11
11	TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITA' DELL'AIUTO.....	12
12	IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE.....	12
13	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	12
14	TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
15	DOCUMENTAZIONE.....	14
16	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	16
17	DOMANDA DI PAGAMENTO	18
18	TEMPI DI ESECUZIONE E VARIANTI.....	22
19	CONTROLLI E SANZIONI.....	22
20	STRUMENTI DI TUTELA.....	22
22	DISPOSIZIONI FINALI.....	23

1. Premessa e riferimenti normativi

La sottomisura 5.2 “*Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014/2020, d’ora in poi “PSR”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con Decisione C(2017) 7946 final del 27.11.2017, C(2018) 615 final del 30 gennaio 2018 (Versione 4.0) e C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (Versione 5.0), Versione 6.0 (correzioni errori materiali per quali non è prevista approvazione con Decisione dell’UE) e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 (Versione 7.0).

Il presente Bando disciplina gli aspetti specifici della sottomisura 5.2 e per quanto non espressamente previsto nelle stesse si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale, emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. consultabili sul sito: www.psr Sicilia.it .

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del 13/12/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305-1306-1307-1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea messa in delibera di Giunta adottata dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottata dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la ver. 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 03.01.2019;
- Decisione della Commissione europea C(2019) 9229 final del 16/12/19 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 18 febbraio 2020;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M. 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28/11/2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016;
- Decreto Legislativo n. 214/2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena, adottati ai sensi della vigente normativa;
- Decreto del Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale del 6 dicembre 2016 che, per quanto riguarda la qualificazione delle piante e del materiale di moltiplicazione dei fruttiferi, recepisce le direttive comunitarie sui requisiti dei materiali di categoria CAC e certificati;

- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m. e i.;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019.

2. Obiettivi

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Nel contesto, agricolo, pertanto, è necessario utilizzare idonei strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. Con il presente Bando s'intende consentire il ripristino degli impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dalle fitopatie di cui al successivo punto 5.

Per quanto concerne le principali emergenze fitosanitarie regionali riguardanti le colture arboree, si possono citare il *Citrus Tristeza Virus* CTV, il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, il virus *Sharka* delle drupacee (PPV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus*. Limitatamente agli organismi nocivi da quarantena, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti regionali di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai. La sottomisura 5.2 “*Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*” ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizootie).

Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 “*Favorire l'accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese*”. Inoltre, la sottomisura risponde principalmente alla priorità trasversale dell'adattamento al cambiamento climatico e indirettamente agli obiettivi ambientali.

Ai fini del presente Bando in conformità all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera “*Calamità naturale*” un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

3. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni. La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

4. Dotazione finanziaria e localizzazione

La dotazione finanziaria del presente Bando per la sottomisura 5.2 “*Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*” è pari ad € **10.000.000,00**, di cui € 6.050.000,00 di quota FEASR. La disponibilità della suddetta dotazione finanziaria è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione finanziaria della sottomisura.

5. Interventi previsti

Gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus*. Tuttavia, come previsto dalla sottomisura, successivamente il sostegno potrà interessare anche altri organismi nocivi, di particolare rilevanza fitosanitaria. Si precisa che, in applicazione della vigente normativa, dei suddetti organismi nocivi solamente *Erwinia amylovora* è attualmente classificato da quarantena in Sicilia, ad esclusione dei territori comunali di Cesarò, Maniace, Bronte, Adrano, Centuripe, Regalbuto e Troina classificati come zone non protette (allegato III Reg. (UE) 2019/2072).

Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante estirpate, sarà effettuato riferendosi alla tabella dei costi standard unitari in vigore, calcolati secondo la metodologia certificata dal CORERAS, di cui all'allegato 4 del PSR, mentre per alcune voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura.

Gli interventi sono essenzialmente mirati a ricostituire gli impianti arborei, oggetto di attacchi da parte di organismi dannosi ai vegetali, comprese le eventuali operazioni di estirpazione.

Per la ricostituzione del potenziale produttivo, possono essere finanziati l'estirpazione, la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti. La sostituzione è subordinata alle operazioni di estirpazione e all'acquisto di nuove piante. Nel caso di organismi nocivi da quarantena o ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria dal Servizio Fitosanitario, quest'ultimo provvederà ad accertare la distruzione delle piante infette. I semi d'impianto dovranno essere compatibili, con un'ottimale gestione tecnico-agronomica delle piante.

Come previsto dalla sottomisura, la ricostituzione degli impianti arborei è subordinata a un preventivo **nulla osta** da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, rilasciato anche in seguito alla valutazione dell'investimento, in termini delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle varietà/specie prescelte ed alle attuali conoscenze in materia fitosanitaria.

Pertanto, l'Unità fitosanitaria competente per zona, con l'eventuale supporto tecnico dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di riferimento, provvederà a rilasciare il suddetto nulla osta, **entro 30 giorni** dalla richiesta dell'interessato, compatibilmente con il numero di domande presentate, individuando eventuali prescrizioni. Per il rilascio del nulla osta si terrà conto delle attuali conoscenze in materia di resistenza/tollerabilità e suscettibilità alle fitopatie di cloni e/o varietà, impiegabili nelle specifiche condizioni pedoclimatiche dei siti interessati. Il nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Unità fitosanitaria suddetta, al competente Ufficio istruttore della domanda di sostegno. Una seconda copia sarà rilasciata all'interessato. Per gli organismi nocivi classificati da quarantena secondo la vigente normativa, il rilascio del nulla osta fitosanitario al progetto è subordinato alla regolare avvenuta esecuzione della misura fitosanitaria, di cui al successivo punto 6.1.

In tutti i casi, il nulla osta costituisce anche l'atto di riconoscimento formale del danno, nella misura ratificata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal richiedente.

Con riferimento agli organismi nocivi non da quarantena (es. CTV, Sharka, Malsecco del limone), alla richiesta di rilascio del nulla osta dovranno essere allegati la **perizia tecnica asseverata (non giurata) (allegato 1)** e i referti analitici di cui al successivo paragrafo 6.1. **Inoltre, per tali fitopatie, nella richiesta l'interessato dovrà impegnarsi a comunicare preventivamente all'Unità fitosanitaria interessata, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, l'eventuale estirpazione delle piante infette prima del rilascio del nulla osta, allegando relativa**

planimetria, oltre a consentire eventuali verifiche sul posto, da parte del Servizio Fitosanitario.

Per quanto concerne il virus della tristezza degli agrumi, nel caso di reimpianto di specie agrumicole, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del portainnesto, che dovrà possedere caratteristiche di resistenza o tolleranza.

Tale condizione, considerato l'attuale stato fitosanitario della malattia in Sicilia, potrà essere derogata esclusivamente per gli impianti di limoneti.

La sostituzione degli agrumeti infetti dovrà essere realizzata con l'utilizzo di nesti appartenenti al Genere "Citrus" o, qualora tecnicamente giustificato, con il reimpianto di specie frutticole alternative. Con riferimento ai frutteti da sostituire, potranno essere utilizzate anche specie frutticole diverse, non suscettibili alla fitopatìa interessata.

In ogni caso, le piante da frutto destinate al reimpianto devono essere almeno di categoria CAC, in conformità al Decreto Legislativo n. 124/2010 e al Decreto del MiPAAF Direttore Generale dello Sviluppo Rurale 6 dicembre 2016, nonché qualificate come tali nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto Decreto del 6/12/2016 .

6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Per l'ammissibilità dell'istanza è necessario che:

- la struttura danneggiata fosse funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi dell'evento;
- il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali;
- esista un diretto nesso di causalità tra la fitopatìa e il danno.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004, i beneficiari, hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Inoltre, il beneficiario dovrà risultare essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

6.1 Condizioni di ammissibilità

Come precedentemente specificato, gli interventi saranno rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristezza* (CTV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus* con esclusivo riferimento al limone.

A riguardo, si ribadisce quanto previsto dalle già citate "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatìa alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, **in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato**, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi (per il CTV), limone (per il malsecco *Plenodomus tracheiphilus*), pomacee (per *Erwinia amylovora*), drupacee (per la *Sharka*).

La percentuale del danno subito, attestata formalmente dal nulla osta fitosanitario di cui al precedente punto 5, è calcolata con una delle seguenti modalità alternative, da espletare prima della presentazione della domanda di sostegno:

- per gli organismi nocivi da quarantena (*Erwinia amylovora* in zone protette), in termini di superficie sottoposta ad **espianto in esecuzione di una misura vincolante prevista dal Reg.**

(UE) 2016/2031, emanata del Servizio Fitosanitario Regionale, rapportata alla superficie aziendale complessiva della coltura interessata (pomacee), desumibile dal fascicolo aziendale. La misura fitosanitaria suddetta, adottata a seguito di un controllo ufficiale in applicazione della normativa fitosanitaria, deve risultare eseguita, come riscontrabile nel nulla osta fitosanitario, in data antecedente a quella della domanda di aiuto;

- per gli organismi nocivi non da quarantena (CTV, Sharka, Malsecco ed Erwinia in zone non protette), si considera il numero di piante arboree colpite dall'organismo nocivo, con evidente sintomatologia e compromissione della produzione. Il numero di piante danneggiate, dovrà essere rapportato a quello complessivo delle piante della coltura interessata presente nella singola unità produttiva aziendale omogenea, avvalendosi del fascicolo aziendale, nonchè di apposita perizia tecnica asseverata (non giurata) e dei referti analitici di laboratori accreditati dal Servizio Fitosanitario, prodotti a cura del titolare dell'azienda. Il prelievo dei campioni, ove previsto, e la perizia tecnica asseverata (allegato 1) dovranno essere effettuati da un consulente fitosanitario, incaricato dal richiedente, abilitato in applicazione del D.lgs. n. 150/2012. In particolare, per il prelievo dei campioni e le analisi dovranno applicarsi le seguenti procedure: nei casi di Sharka delle drupacee e Citrus Tristeza virus nelle zone focolaio e zone tampone, dovranno essere prelevati per le analisi non meno di n. 10 campioni fogliari per ettaro; per *Erwinia amylovora* dovranno essere effettuate analisi di conferma delle osservazioni visive, con numero di campioni non inferiore a 2 per ettaro; per *Plenodomus tracheophilus* (malsecco del limone) e Citrus Tristeza Virus nelle zone di insediamento non è necessario procedere al campionamento e alle analisi, essendo sufficiente l'esame visivo. **La perizia asseverata** dovrà contenere almeno i seguenti elementi: riferimenti catastali e coordinate geografiche delle superfici agricole oggetto di danno da fitopatologia; n. fascicolo aziendale; individuazione dell'agente patogeno e descrizione dei danni a seguito d'ispezione visiva, quantificazione del numero di piante infette, con evidente sintomatologia e compromissione della produzione; numero di campioni prelevati ed esito diagnostico, ove previsto; specie e varietà delle piante danneggiate e numero totale delle piante suscettibili alla fitopatologia presenti in azienda (sia sane che infette). Alla perizia dovranno essere allegati i referti analitici dei campioni prelevati, se previsti, ed esaustiva documentazione fotografica dei danni, comprensiva di coordinate geografiche (cosiddetta funzione geo tag).
- limitatamente al CTV, il calcolo del danno sarà operato, considerando tutte le piante sensibili caratterizzate dalla combinazione nesto su portinnesto non tollerante al virus. Il Servizio Fitosanitario si riserva la facoltà di operare verifiche visive in loco, a campione, e nei casi ritenuti opportuni.

Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.

Si precisa che, nel caso di misure fitosanitarie vincolanti per organismi da quarantena, le stesse devono riguardare tutte le superfici agricole oggetto della domanda, identificabili con i relativi dati catastali e inserite nel fascicolo aziendale del richiedente. Sulla base di tale condizione, l'istanza di sostegno potrà essere presentata anche da un soggetto diverso dall'intestatario della misura fitosanitaria, ferma restando la sussistenza di regolare titolo di disponibilità delle superfici agricole oggetto di aiuto.

Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione o eliminazione del materiale di risulta, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

La ratifica del danno accertato, eventualmente anche tramite visite in loco a campione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, assolve all'obbligo previsto dall'art. 18 del Regolamento 1305/2013 relativo al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o

un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, sono finalizzate a riportare l'impianto arboreo nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell'evento.

Sono ammissibili le spese relative all'espianto degli arboreti, nonché la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti.

In applicazione del Regolamento (UE) 2017/2393 art. 1 - punto 23 lettera b, sono ammissibili le suddette spese, sostenute in data non anteriore al 01/01/2016. Inoltre, tali costi devono risultare sostenuti dal titolare dell'azienda, in data successiva a quella in cui si è verificato o si è constatato il danno da fitopatìa, desumibile dalla documentazione allegata all'istanza.

Le spese sopra menzionate sono quelle riconducibili alla tabella dei costi unitari standard in vigore, (allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2020) mentre per le voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Con riferimento al reimpianto, sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un'ottimale messa a dimora delle piante, compresi l'acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. Gli impianti irrigui e i frangivento vivi, eventualmente dismessi a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d'intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli arboreti.

L'eventuale impianto irriguo, dovrà rispondere a criteri di razionale utilizzo della risorsa idrica.

7.1 Spese generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali e tecnici a corredo della domanda di sostegno, compresa la perizia asseverata a cura del tecnico qualificato fitosanitario;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n.

494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti *a*, *b*, e *c* non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale, da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico, effettuata sulla scorta di un'accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze e delle spese relative al conto corrente.

Si ribadisce che nell'attuazione della sottomisura dovrà essere applicata **la metodologia dei costi semplificati** per gli impianti colturali, riportati nell'allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020 ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti, al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi. Le procedure e le modalità di applicazione dei costi semplificati saranno quelle stabilite dal predetto allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020 e dalla successiva disposizione di cui alla nota prot. n. 2778 del 22/01/2020.

8. Spese non ammissibili

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia;
- diradamenti e/o reinnesti, nonché gli espianzi effettuati su un numero di piante inferiore a quello ammesso a contributo;
- realizzazione di nuovi frangiventi e/o impianti irrigui non preesistenti;
- acquisto di macchine e attrezzature (nuove e/o usate) e di materiali usati;
- acquisto di beni di consumo.

Per quanto riguarda le ulteriori spese non ammissibili e l'IVA, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

9. Complementarità con altri strumenti finanziari europei

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità, indicate nel capitolo 14 PSR Sicilia 2014/2020. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali,

comunitari, o con regimi assicurativi privati, l'agricoltore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

10. Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Tali criteri sono stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2020.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito, all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto), riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti, in base ai quali il progetto è stato valutato, ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto deve comunque rientrare, all'interno della dotazione finanziaria prevista dal bando.

Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione, redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

CRITERI DI SELEZIONE			
Principi dei criteri di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) <u>Max 10 punti</u>	Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m. e i.. Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro)	10	Autocertificazione attestante il possesso della certificazione definitiva della qualifica di IAP (deve essere riportata anche la data e il Comune competente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Circolare Assessoriale prot. n. 47470 del 24/05/2006 e s. m. e prot. n. 21107 del 08/03/2013).
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura <u>Max 25 punti</u>	Danni dal 70% fino al 100% calcolato sul potenziale agricolo interessato (specie arborea/e sensibile/i alla fitopatìa presente in azienda)	25	Incidenza del danno accertata e riconosciuta, desumibile dal nulla osta fitosanitario
Qualità dell'operazione proposta	Intervento finalizzato al ripristino del potenziale agricolo interessato, danneggiato da un organismo nocivo non da quarantena	30	Nulla osta fitosanitario

Max 65 punti	Intervento finalizzato all'eradicazione o contenimento di un organismo nocivo da quarantena, compreso il batterio erwinia amylovora in zona protetta	65	Nulla osta fitosanitario
---------------------	--	----	--------------------------

L'inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento, è subordinato al conseguimento di un **punteggio minimo pari a 30**.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico, dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la domanda di sostegno che è stata presentata per prima; in conformità alle modalità e termini di presentazione della stessa previsti dal bando "farà fede il numero di domanda". In caso di presentazione di domanda di rettifica, farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

11. Tipologia, durata e intensità dell'aiuto

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al **100%** delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.

In linea generale, nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

12. Importo massimo concedibile

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al **100%** dei costi ammissibili, per gli interventi di ricostituzione. **L'importo massimo concedibile è pari ad € 200.000,00 per beneficiario, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 15.000,00 per beneficiario.**

13. Impegni e obblighi dei beneficiari

Fermi restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

Oltre a quanto previsto dal punto 5.5 "*Periodo di inalienabilità e vincoli di destinazione* (impegni ex-post)" delle *Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale* - PSR Sicilia 2014/2020, il beneficiario ha l'obbligo, per almeno **5 anni** dalla data del pagamento finale, di segnalazione al Servizio Fitosanitario di eventuali sintomi, nel nuovo impianto arboreo, riconducibili alla fitopatia oggetto dell'intervento di ricostituzione o ad altri organismi nocivi per le piante. Inoltre lo stesso dovrà, per la medesima durata:

- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto, ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento.

14. Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa a “bando”, che si svolgerà in un’unica fase di presentazione delle domande di sostegno. Per l’adesione al regime di sostegno, dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle “*Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale del PSR Sicilia 2014/2020.*”

Il Bando è emesso nelle more dell’approvazione delle modifiche del PSR Sicilia 2014- 2020 relative alla procedura scritta n. 2/2020 e dell’approvazione della proposta di rimodulazione della dotazione finanziaria delle sottomisura 5.2 da parte della Commissione Europea e, pertanto, i richiedenti all’atto della presentazione dell’istanza prendono atto che l’adesione al bando stesso non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Siciliana fino ad eventuale recepimento ed approvazione delle stesse.

La domanda di sostegno deve essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Amministrazione, esclusivamente tramite il portale SIAN e imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura - Ispettorato dell’Agricoltura competente per Territorio dal **15 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.**

La stampa definitiva della domanda di sostegno (copia cartacea), debitamente firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, unitamente alla documentazione di seguito indicata al punto 15.1 deve essere presentata entro **10 giorni** dal rilascio della stessa sul portale SIAN, presso gli Ispettorati dell’Agricoltura (IA) competenti per territorio, in funzione dell’ambito territoriale ove si intende realizzare l’investimento. Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti territoriali, la domanda deve essere presentata presso l’IA ove ricade più del 50% della superficie danneggiata.

La domanda di sostegno può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La presentazione della domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, deve avvenire entro le 13.00 del decimo giorno successivo all’inoltro telematico. Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o di giorno festivo, questa viene posticipata al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande di aiuto presentate in anticipo o in ritardo rispetto al termine fissato, saranno ritenute non ricevibili.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, professionisti o altri soggetti accreditati dall’Amministrazione), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito, esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell’Autorità di Gestione ed all’ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno, in nessun caso, essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: ***PSR Sicilia 2014-2020 - Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 5.2 - Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie - Bando 2020;*** inoltre vanno indicati gli estremi del richiedente.

La domanda di sostegno cartacea deve pervenire, completa della documentazione riportata nel successivo punto 15.1, all’Ispettorato dell’Agricoltura competente per territorio.

Una copia digitale della domanda di sostegno e della documentazione deve essere prodotta su supporto informatico CD o Pen drive.

15. Documentazione

15.1 Documentazione essenziale da allegare alla presentazione della domanda di sostegno

Tutta la documentazione dovrà essere datata, anteriormente alla data di rilascio informatico della domanda di sostegno. Inoltre, si precisa che la documentazione tecnica a corredo della domanda di aiuto, dovrà essere sottoscritta dalla ditta richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Alla domanda cartacea debitamente compilata dovrà essere allegata la documentazione in duplice copia di seguito precisata:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN), opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. In mancanza della suddetta scheda, ai fini del riscontro dei dati aziendali, verrà presa in considerazione l'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista di cui si allega schema/modello (**allegato 2**), nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Nella stessa perizia bisogna attestare che gli interventi o le opere progettate, sono conformi a quanto previsto dalla sottomisura 5.2, dal bando, dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- dichiarazione del richiedente attestante il possesso del nulla osta fitosanitario, rilasciato dal Servizio Fitosanitario (citare numero del nulla osta e data di rilascio) o copia della richiesta di rilascio del nulla osta con allegata perizia fitosanitaria asseverata;
- relazione tecnica-agronomica, con la descrizione dei dati aziendali e nella quale si evidenzino, fra l'altro, gli aspetti fitosanitari riguardanti le scelte progettuali, i portinnesti e le varietà utilizzate per il reimpianto nonché la qualifica delle piante utilizzate (CAC o certificate);
- planimetrie in scala ex ante ed ex post degli impianti arborei dell'azienda danneggiati ed oggetto d'intervento, con individuazione delle superfici soggette ad espianto/reimpianto, compresi eventuali impianti irrigui, frangivento vivi ed indicazione delle specie utilizzate per il reimpianto;
- nel caso in cui l'intervento di ricostituzione comprenda anche l'impianto irriguo e/o i frangivento, disegni ex post riportanti ubicazione e tipologia della rete irrigua e/o dei frangivento;
- planimetria su base catastale, riportante l'ubicazione delle singole unità produttive aziendali destinate alla/e specie sensibile/i alla fitopatologia oggetto d'intervento;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi di ripristino o copia autenticata dal tecnico progettista;
- computo metrico estimativo delle opere che s'intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a costi standard o a prezzo; analisi prezzi; acquisizione di beni materiali a preventivo; spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- contratto stipulato tra il richiedente il sostegno ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24/3/2012 n. 27;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per gli "investimenti materiali" e "investimenti immateriali" con le modalità indicate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale* - PSR Sicilia 2014/2020 (punto 6.1 e 6.2), vigente al momento dell'emanazione del bando, **ove pertinenti**.

15.2 Documentazione essenziale da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

La seguente documentazione deve essere presentata, entro **20 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio "tecnico-amministrativo" sulla domanda di sostegno, da parte dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente:

- dichiarazione, ove pertinente, di possesso del nulla osta fitosanitario, con indicazione del numero e data del documento;
- autocertificazione e/o documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito, così come individuata nel prospetto sopra riportato dei criteri di selezione;
- dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- copia dei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinenti) registrati nei modi di legge; sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza dei contratti deve essere non inferiore a 10 anni, dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Non sono considerati validi i contratti di affitto o comodato, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati, al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni, inseriti nel fascicolo aziendale, non sarà motivo di esclusione, qualora vengano rispettati i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste nel presente bando e l'oggetto dei contratti non concorra all'investimento;
- autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica, riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011, né sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici.

15.3 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

- a) atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
- b) dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- c) attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- d) dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/coop., attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;

- e) elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- f) delibera dell'organo competente della società/associazione/coop. di approvazione dell'iniziativa progettuale, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.2, di delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno e di assumere l'impegno, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al precedente punto 13 "Impegni ed obblighi dei beneficiari", nonché di assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

16. Procedimento Amministrativo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

16.1 Ricevibilità, formulazione della graduatoria/elenco regionale

Dopo la scadenza del bando, con apposito provvedimento da parte dell'AdG verrà nominata un'unica commissione regionale, che svolgerà una prima valutazione delle domande di sostegno pervenute.

In particolare la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- la modalità e i tempi di presentazione della domanda di sostegno;
- la presenza della documentazione "essenziale" indicata al precedente *punto 15.1*;
- la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi ed eventuali priorità auto-attribuiti. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio, non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno e la documentazione richiesta, devono essere firmate dal richiedente e dal tecnico professionista ove pertinente.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della commissione al Servizio responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura, per la predisposizione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili, inserite in ordine decrescente sulla base del punteggio auto-attribuito, e dell'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili, con l'indicazione della motivazione di non ricevibilità. La predetta graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e l'elenco regionale provvisorio delle istanze non ricevibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di esclusione per le domande di sostegno non ricevibili. Tutti gli interessati, **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020 della graduatoria e dell'elenco provvisorio, potranno richiedere al Servizio responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla commissione regionale per l'esame delle stesse, i cui esiti saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione della sottomisura, per la predisposizione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili, con le indicazioni del punteggio/priorità attribuite, e dell'elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili, con le motivazioni di non ricevibilità. L'inserimento nella predetta graduatoria definitiva delle domande ammissibili, non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno dopo la verifica, da parte degli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e

valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal richiedente “istruttoria tecnico-amministrativa” e, comunque, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando.

La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e l’elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>; avverso ad essi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

16.2 Istruttoria tecnico-amministrativa (ammissibilità e valutazione) e provvedimenti di concessione

Esclusivamente sulle domande di sostegno ammissibili e rientranti all’interno della dotazione finanziaria del bando, sarà avviata, da parte degli Ispettorati dell’Agricoltura competenti per territorio, la verifica delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione auto-dichiarati dal titolare ed asseverati dal tecnico professionista. Gli stessi Ispettorati comunicheranno ai richiedenti, l’avvio del procedimento istruttorio sulla domanda di sostegno. Quest’ultimi, **entro 20 giorni** della predetta comunicazione, devono presentare agli II.A. la pertinente documentazione prevista al *punto 15.2 e 15.3* (quest’ultima ove pertinente) del bando, in particolare l’istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà:

- la verifica dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente;
- la verifica della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura;
- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno e quella successivamente prodotta;
- l’analisi tecnico economica del progetto (determinazione della spesa ammissibile);
- l’acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario (soccorso istruttorio);
- la verifica del punteggio, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l’ammissibilità della domanda di sostegno.

In fase istruttoria, ove ritenuto necessario, possono essere effettuate visite in sito o sopralluoghi aziendali.

A chiusura della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, i medesimi Ispettorati comunicheranno al Servizio responsabile dell’attuazione della sottomisura, gli esiti delle verifiche effettuate sulle domande di sostegno; tale esito può confermare o meno quanto già riportato nella graduatoria o elenco definitivo già pubblicati. In assenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità dell’iniziativa progettuale o in caso di non conferma dei punteggi o delle priorità auto-dichiarati dal richiedente, il Servizio responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura provvederà a modificare e/o integrare la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili, con indicazione dei punteggi/priorità attribuiti e a predisporre l’elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili, con le relative motivazioni. La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili (modificata e/o integrata) e l’elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>; avverso ad essi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Si specifica che, a seguito delle eventuali modifiche della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, l’istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande di sostegno sarà comunque effettuata fino alla totale copertura delle risorse finanziarie previste dal bando.

16.3 Provvedimenti di concessione dell’aiuto

Sulle domande di sostegno ammesse, collocatesi utilmente in graduatoria definitiva regionale e rientranti all’interno della dotazione finanziaria del bando, gli Ispettorati dell’Agricoltura

competenti per territorio emetteranno il provvedimento di concessione del sostegno, che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al sostegno/finanziamento;
- i tempi di realizzazione degli interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione delle domande di variante;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni.

17. Domande di pagamento

17.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento volta ad ottenere l'erogazione del sostegno deve essere formulata tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con le modalità indicate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale* - PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.1) e s.m. e i..

La stampa definitiva della domanda di pagamento (cartacea), sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, con i relativi allegati tecnico-contabili, deve essere presentata **entro 10 giorni** successivi al rilascio della stessa sul portale SIAN, presso gli Ispettorati dell'Agricoltura (IA) competenti per territorio, ove è stata presa in carico la domanda di sostegno. Nel caso di richiesta di anticipo, considerati i tempi necessari per la stipula della polizza fidejussoria, la stampa definitiva della domanda di pagamento dell'anticipo (cartacea) deve essere presentata **entro 30 giorni** successivi al rilascio della stessa sul portale SIAN.

La domanda di pagamento cartacea può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato, deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo (30° per la domanda di anticipazione) giorno successivo all'inoltro telematico. Qualora la data di scadenza del termine ultimo per la spedizione/consegna a mano ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene posticipata al giorno lavorativo successivo la predetta data.

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014/20 Domanda di pagamento _____ (anticipo, s.a.l. o saldo) a valere sulla Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" - Bando 2020 e gli estremi del richiedente.

17.2 Anticipo

I beneficiari del sostegno della sottomisura 5.2 possono richiedere il versamento di un anticipo, non superiore al 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente, di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale, sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti (istituti/imprese iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito www.ivass.it, e non soggette ad un provvedimento di sospensione); la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo, a conclusione dell'operazione considerata.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale* - PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.2) e s. m. e i..

17.3 Stato avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari del sostegno possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera, per attività parzialmente eseguite.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione in sintesi riportata, nonché quella specifica indicata nel successivo *punto 17.4*, ove pertinente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
4. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
5. le fatture elettroniche quietanzate, nonché bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati (modalità di pagamento previste al punto 5.1 delle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*), estratti conto da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, quietanza liberatoria dei fornitori. Le fatture elettroniche emesse dai fornitori dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" - Bando 2020**, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (per questi interventi l'ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2016). Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione del presente punto 5 non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati.
6. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il **90%** del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione/investimento per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e della congruità delle spese dichiarate, in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento, in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*.

17.4 Saldo

La domanda di pagamento del saldo finale va presentata telematicamente, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione dell'investimento realizzato e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento, comprovata da fatture (ove pertinente) o da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione specifica da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate, specificandone le motivazioni.
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o del documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. planimetria delle superfici reimpiantate, ed elaborati tecnici relativi a tutte le opere ricostituite (impianto irriguo, frangivento), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori, resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86 attestante:
 - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa (quest'ultimi ove pertinenti);
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - che tutti i materiali ed impianti relativi alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda come "materiali nuovi" (qualora pertinente);
 - che la documentazione di spesa allegata, ove pertinente, è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente per l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento;
 - che le fatture regolarmente quietanzate, ove pertinenti, riportano le quantità, il prezzo unitario e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno, da parte del beneficiario, a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo), le opere oggetto di finanziamento, ad eccezione dei casi di forza maggiore;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
7. fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" - Bando 2020**, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati.
8. quietanze liberatorie dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento, dalle quali si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere. La quietanza liberatoria non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;

9. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste *al punto 5.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020*. Tale documentazione non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
10. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni), ove pertinente. Gli estratti conto non devono essere presentati per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
11. dichiarazione del direttore dei lavori, circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
12. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori;
13. documento di commercializzazione attestante la qualificazione almeno di categoria CAC delle piante da frutto utilizzate per il reimpianto, in conformità al Decreto Legislativo n. 124/2010 e al Decreto MiPAAF del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale 6 dicembre 2016 e successivi. Per le piante certificate, ai sensi del predetto DDG o dei precedenti Decreti del Ministro delle politiche agricole 24 luglio 2003 e 4 maggio 2006, il documento consiste nei singoli cartellini attestanti la certificazione o in una documentazione, rilasciata dal vivaista produttore, riportante la numerazione assegnata ai cartellini (numero iniziale e finale), per la certificazione del lotto di piante utilizzate per il reimpianto, nonché l'indicazione del Servizio Fitosanitario che ha rilasciato tale certificazione;
14. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
15. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
16. documentazione fotografica inerente gli investimenti realizzati, anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato.

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Le relative fatture (ove pertinenti) o documenti giustificativi, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente, i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei **60 giorni** per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e, comunque, entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'ufficio istruttore competente, entro il termine di **90 giorni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda cartacea di pagamento finale, provvede a:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese (ove pertinenti), con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

Per le fitopatie causate da organismi nocivi da quarantena, il saldo è subordinato alla constatazione di regolare avvenuta esecuzione della misura di espianto, da parte del Servizio Fitosanitario, che provvederà a trasmettere tale documentazione all'Ufficio istruttore della domanda di aiuto, qualora

non già attestata nel nulla osta fitosanitario.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie di riduzione o esclusione.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto), ove pertinente.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% visita sul luogo dell'operazione per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione). Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.4)*.

18. Tempi di esecuzione e varianti

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine massimo **di 24 mesi**, dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Non costituisce variante la modifica delle varietà/portinnesti utilizzati, preventivamente assentita dal competente ufficio del Servizio Fitosanitario.

Per le varianti si rimanda a quanto previsto dalle *“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i.).

19. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 e s.m. e i. *“Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

20. Strumenti di Tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*, approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

21. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale* - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m. e i., ad altre disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando è emesso nelle more dell’approvazione delle modifiche del PSR Sicilia 2014-2020 relative alla procedura scritta n. 2/2020 e dell’approvazione della proposta di rimodulazione della dotazione finanziaria delle sottomisura 5.2 da parte della Commissione Europea e pertanto, non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Siciliana fino ad eventuale recepimento ed approvazione delle stesse.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato: www.psr Sicilia.it.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell’avvenuta pubblicazione, nel citato sito assessoriale, del presente bando sottomisura 5.2.

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta